

TI_GERICHTE 30.2013.12 vom 11. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2013.12

FR: TI_GERICHTE 30.2013.12 du 11 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 30.2013.12 del 11 dicembre 2013

Regeste

Lavoratore straniero attivo, su chiamata, in Svizzera per conto di una ditta ticinese. I numerosi giorni lavorati in CH, le direttive ricevute, i macchinari ed il materiale forniti dalla ditta TI, l'assenza del rischio d'incasso, la non fatturazione alla ditta TI lo qualificano come un suo dipendente

Erwägungen

E. 2

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

E. 2.5

Come visto, per “attività subordinata” e “attività autonoma” si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte (sentenza I 667/05 del 24 luglio 2006, consid. 6.4.4; cfr. anche sentenza .35.2005.57 del 12 aprile 2006; cfr. anche N. 2013 delle Direttive sull'assoggettamento [DAA] nella versione dal 1.1.2010). Come accennato (cfr. consid. 2.3) il N. 2014 delle DAA, nella versione in vigore dal 1.1.2010, prevede che se una persona esercita simultaneamente un'attività lucrativa in Francia e in Svizzera, la qualifica dell'attività esercitata in Francia (salarziata o indipendente) si effettua in applicazione del diritto francese e la determinazione dell'attività esercitata in Svizzera si effettua secondo la LAVS. Ritenuto che il luogo di lavoro è determinante per stabilire dapprima il diritto applicabile ed in secondo luogo lo Stato competente per il prelievo dei contributi, accertato che TERZ 1 svolge la sua attività lavorativa sia in territorio svizzero sia nel suo Paese di residenza, la qualifica del suo statuto contributivo nella Confederazione va dunque eseguita secondo le norme svizzere. Per quanto concerne il diritto svizzero, va rammentato che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente

sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). Per l'art. 10 LPGA, è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge. L'art. 11 LPGA considera datore di lavoro chi impiega salariati. Secondo l'art. 12 LPGA, è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro dipendente (cpv. 2).

2.6. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2 LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti (cpv. 3). Il datore di lavoro è la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o indeterminato (N. 1001 DSD). La LAVS presume che la persona che paga dei salari è un datore di lavoro (Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

2.7. Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA H 322/03 dell' 11 marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000).

2.8. Secondo la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b;

Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di un'attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal "datore di lavoro" e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). L'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 13 marzo 2008, 30.2007.76; STCA del 1° febbraio 2008, 30.2008.20; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), N. 149 ad art. 9 LAVS, pag. 313). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, alla pag. 63 l'allora TFA ha osservato: "(...) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité de l'appréciation fiscale. (...).".

E. 2.9

La nostra Massima Istanza ha pure stabilito che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente non è conseguenza del fatto, puramente formale, della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, poiché lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo statuto professionale definitivamente. Solo la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori che un assicurato qualificato dalla

Cassa di compensazione come indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella causa D. SA; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro. In questi casi, per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da un'attività dipendente o no (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

E. 2.10

Nella più recente giurisprudenza, il TF ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un solo committente, è usuale (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1, nonché STF H 155/04 del 1° febbraio 2005, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepi e avulsi dalla complessa realtà economica (STF H 82/05 del 30 gennaio 2007, consid. 4.3). Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri, il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; citata STF H 194/05, consid. 5.2). Infine, vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; citata STF H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente ed in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; citata sentenza H 194/05, consid. 7.4, STF H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). 2.11. Nel caso concreto, si tratta di stabilire il tipo di attività svolta da TERZ 1 a favore della società ricorrente negli anni 2011 e 2012. Dagli atti emerge che il lavoratore in questione, residente ora a _____, è affiliato nel suo Paese quale indipendente (lavoratore "autonomo", cfr. formulario A1, docc. 6a-6f), dove _____ ha una propria impresa di pittura ("_____ di TERZ 1"). L'attività di pittore viene svolta, perlomeno dal 2005, anche in Svizzera, sia per la società ricorrente sia per altri committenti. Nel corso di un controllo avvenuto il 16 novembre 2012 (doc. 19) su un cantiere a _____, la Polizia cantonale ha scoperto che la citata persona stava lavorando senza essere in possesso della notifica rilasciata dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di _____. In quell'occasione, il lavoratore ha affermato di essere stato, in passato, alle dipendenze della ditta RI 1 per quattro anni, che di tanto in tanto gli passa dei lavori di pittura in Svizzera. Infatti, in settembre 2012 già aveva svolto delle opere di pittura presso l'_____ per un breve periodo, per il quale si era espressamente notificato all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. Egli fatturava poi alla ditta ticinese le sue prestazioni. Due settimane prima di essere scoperto sul cantiere _____, RI 1 l'aveva contattato telefonicamente avvisandolo che se voleva essere pagato per le sue prestazioni, doveva recarsi presso questo cantiere e sistemare le opere di pittura che, a suo dire, nel mese di settembre erano state

eseguite male. Il committente gli ha poi indicato le date in cui recarsi sul cantiere (mercoledì 7 e venerdì 16 novembre 2012) e così egli vi ha dato seguito e per tutto il giorno ha sistemato il lavoro a suo tempo eseguito e per il quale aveva ottenuto la relativa notifica, ormai scaduta a settembre 2012. Il lavoratore ha ricordato di non avere più fatto la debita notifica, giacché per una nuova notifica devono passare ulteriori 8 giorni dalla richiesta prima di potere iniziare l'attività e poi doveva farsi fare dall'_____ in _____ il timbro sulla sua richiesta di attività all'estero, perciò per questi due giorni ha deciso di non dare seguito a tutta questa procedura, consapevole, però, delle possibili conseguenze. Dal verbale di polizia (doc. 19) si apprende inoltre che fino a quel momento, l'interessato aveva già lavorato sul nostro territorio per 57 giorni sui 90 ammessi, notificando sempre la sua attività. Da questi accertamenti e dalla documentazione agli atti emerge come la qualifica di dipendente attribuita dalla Cassa a TERZ 1 sia, d'avviso di questo Tribunale, corretta. Innanzitutto, dalle tavole processuali risulta che per i lavori svolti nel 2011 e 2012 nel nostro Cantone, l'Ufficio manodopera estera ha rilasciato al predetto lavoratore sia degli " Attestato di notifica di un'attività lucrativa per lavoratori indipendenti " (docc. 25-28), sia degli " Attestato di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero " (docc. 20-23) - e così pure già nel 2009 (docc. 29-34) -, da cui emergono la durata dell'impiego, il luogo dell'impiego e l'attività svolta (pittura o cartongesso). I documenti 35 e 36 espongono la lista delle giornate in cui la persona chiamata in causa ha lavorato in Ticino nel 2011 (9 notifiche per 72 giorni di lavoro) rispettivamente nel 2012 (10 notifiche per 63 giorni in cui ha lavorato nel nostro Cantone) ed indicano il numero della notifica, il luogo di impiego, il nome del datore di lavoro ed il numero delle giornate di lavoro effettuate su ogni singolo cantiere. Formalmente solo in un caso nel 2011 ed in due nell'anno 2012, risulta che il datore di lavoro era la ditta RI 1 ed in quell'evenienza il luogo di lavoro indicato era la sede di questa azienda. In tutti gli altri casi, l'indirizzo d'impiego era diverso e quale datore di lavoro era specificato " _____ ", ovvero l'azienda stessa di TERZ 1. Nel dettaglio, il predetto lavoratore si è annunciato alle preposte autorità cantonali come lavoratore indipendente con la ditta _____ per eseguire dei lavori di cartongesso e/o di pittura dall'11 al 15 giugno 2012 e poi ancora dal 18 al 22 giugno 2012 (doc. 28). I lavori di cartongesso dovevano avvenire in Via _____ a _____. Per il periodo dal 25 al 28 giugno 2012 (doc. 27), la persona chiamata in causa ha beneficiato di una seconda notifica sempre per lavori di cartongesso come indipendente (_____). Un'altra notifica come lavoratore indipendente con la propria ditta è stata richiesta dal 19 al 21 settembre 2012 e dal 24 al 25 settembre 2012 per l'esecuzione di lavori di pittura all' " _____ " di _____ (doc. 26). Infine, dal 15 al 19 ottobre 2012 e poi ancora dal 22 al 26 ottobre 2012 (doc. 25), TERZ 1 ha notificato la sua presenza all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro presso il cantiere " _____ ", indicando _____ come luogo di lavoro. Alcuni " Attestato di notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero " agli atti sono datati 23 novembre 2012, ma la data è stata corretta a mano in 19 novembre 2012 (doc. 20), in 7 settembre 2012 (doc. 21) ed in 15 aprile 2011 (doc. 22). Tutte e tre queste notifiche indicano _____ come "Luogo di impiego" e RI 1 come "Designazione esatta". L'attività esercitata era di gessatore per la "Durata d'impiego" dal 19 al 30 novembre 2012 (docc. 7 e 20) e dal 18 aprile al 20 maggio 2011 (doc. 22), mentre come pittore per il periodo dal 10 al 19 settembre 2012 (doc. 21). Un altro attestato di notifica del 30 novembre 2012 (doc. 8) si riferisce al periodo lavorativo dal 30 novembre al 14 dicembre 2012 e designa nuovamente _____ e RI 1, mentre i lavori da eseguire sono di "intonacatura,

inclusi intonaci speciali e fonoassorbenti". Una successiva notifica di un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero datata 14 dicembre 2012 (doc. 9) porta sui giorni dal 17 al 21 dicembre 2012 ed i dati inseriti sono identici al periodo precedente. Le liste riassuntive della notifiche di lavoro per gli anni 2011 e 2012 confermano quanto esposto (docc. 35 e 36). In merito alle suesposte notifiche, il TCA evidenzia che questo permesso serve solo a comprovare l'avvenuta notifica dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore straniero in Svizzera, ma non anche la qualifica del lavoro esercitato (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009, consid. 2.13). La stessa conclusione va tratta per il " Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato ", ossia il formulario A1 necessario per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Semmai, esso fa testo soltanto per la qualifica dell'attività lucrativa svolta nel Paese di residenza che lo rilascia. I certificati prodotti (docc. 6a-6g), tutti regolarmente vidimati dall'_____ di _____, indicano che la ditta _____ di TERZ 1 di _____, avente sede in _____, è regolarmente iscritta come lavoratore autonomo. Il primo formulario attesta che il lavoratore autonomo ha lavorato nel nostro Paese per conto di RI 1 dal 18 aprile al 20 maggio 2011 per il cantiere " _____ " di _____ (doc. 6a). Infatti, la fattura n. 6 del 7 giugno 2011 (docc. 6b e A2) rilasciata dalla ditta _____ di TERZ 1 a RI 1 si riferisce al lavoro di velatura delle facciate (Fr. 6'000.-) ed alla posa dei davanzali (Fr. 385.-), per un totale di Fr. 6'385.-. Il secondo formulario A1 testimonia che tale certificato è valido per la durata dell'attività che TERZ 1 ha svolto dall'11 al 28 giugno 2012 per conto dell'impresa di RI 1 sul cantiere " _____ " di _____, per la quale ha applicato lo stucco nell'appartamento di un certo _____. La fattura n. 7 del 7 luglio 2012 (docc. 6d e A3) conferma che il lavoratore ha incassato un importo totale di Fr. 6'885.-. In seguito, da un altro certificato A1 risulta che dal 10 al 19 settembre 2012 (doc. 6f) l'interessato, lavoratore autonomo in _____, è andato a lavorare sul cantiere " _____ " di _____ per conto di RI 1. La fattura n. 13 del 7 dicembre 2012 (doc. A4) si riferisce a lavori di lisciatura di pareti sul cantiere " _____ " di _____ e, per questo lavoro, la persona chiamata in causa ha fatturato a corpo al ricorrente l'importo di Fr. 3'000.-. Il successivo certificato A1 rilasciato dall'_____ attesta che l'interessato non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato, giacché sottostà alla legislazione di sicurezza sociale del suo Paese di residenza in quanto lavoratore autonomo che dal 19 al 25 settembre 2012 (doc. 6e), come lavoratore autonomo distaccato, è andato a lavorare al Cantiere " _____ " a _____ per conto della ditta RI 1. La fattura n. 12 agli atti, del 12 ottobre 2012 (doc. 6g), indica in effetti che il lavoratore ha eseguito su questo cantiere la velatura di facciate storiche per un prezzo a corpo di Fr. 6'000.-, mentre sul cantiere " _____ " ha applicato lo stucco per un costo a corpo di Fr. 3'000.-. Dopodiché, verosimilmente a seguito del controllo eseguito dalla Polizia cantonale su un cantiere, TERZ 1 è stato assunto da RI 1 e, per le 89,5 ore lavorate nel mese di novembre 2012, il 3 dicembre 2012 (doc. 10) ha ricevuto uno stipendio lordo di Fr. 2'685.-, a cui si sono aggiunte le indennità d'inconvenienza e le vacanze ed al totale di Fr. 2'904,30 sono stati dedotti i contributi sociali ed altri contributi, per ottenere uno stipendio netto di Fr. 2'484,60 pagato con chèque (doc. 11). Il 12 dicembre 2012 (doc. 13) il datore di lavoro ha versato al lavoratore lo stipendio del mese di dicembre, partendo da una paga oraria di Fr. 30.- che, per le 108,5 ore lavorate, dà un salario lordo di Fr. 3'255.-, a cui si sono aggiunti Fr. 113,95 per il lavoro infrasettimanale, Fr. 151,90 di indennità d'inconvenienza e Fr. 358,10 di vacanze, calcolate nella misura del 10,63% su un lordo di Fr. 3'368,95, per uno stipendio lordo di Fr. 3'520,85,

che dà un netto di Fr. 3'012,15, che è stato corrisposto al lavoratore unitamente alle indennità di Fr. 653,50 per vacanze del secondo semestre (doc. 12) e alla tredicesima di Fr. 487,45 (doc. 14). Dalle notifiche di lavoro e dalle fatture esposte risulta dunque che nel 2012 TERZ 1 ha lavorato per conto della ditta ricorrente su quattro cantieri (" _____", " _____", " _____" e " _____") e che per le sue prestazioni il pittore ha incassato nel 2011 l'ammontare di Fr. 6'385.-, mentre nel 2012 gli importi di Fr. 6'885.-, di Fr. 9'000.- e di Fr. 3'000.-. Le fatture a disposizione combaciano con le notifiche di lavoro in cui il lavoratore ha prestato le sue opere a favore dell'azienda RI 1 (cfr. le relative notifiche di attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero, docc. 21-23). Infatti, le liste che elencano tutte le volte in cui TERZ 1 è entrato nel nostro Paese a lavorare indicano che nel 2011 una sola volta egli ha espressamente lavorato per RI 1, mentre due sono le volte che ha prestato la sua attività a favore del ricorrente nel 2012 (docc. 35 e 36). Tuttavia, confrontando queste due liste con le notifiche di attività lucrativa e con i certificati relativi alla legislazione di sicurezza sociale, si desume che anche quando il lavoratore ha notificato la sua entrata in Ticino come lavoratore indipendente, in realtà ha prestato la sua opera a favore di RI 1, visto che le fatture prodotte confermano che nel mese di settembre 2012 (dal 10 al 19: 10 giorni e dal 19 al 25: 5 giorni) e di ottobre 2012 (dal 15 al 26: 10 giorni) egli ha eseguito dei lavori di pittura sui cantieri " _____" e " _____" a _____ (docc. 25 e 26). Inoltre, nel mese di giugno 2012 (dall'11 al 22: 10 giorni e dal 25 al 28: 4 giorni) TERZ 1, notificatosi ancora come lavoratore indipendente con la sua ditta _____, ha eseguito delle opere di cartongesso in Via _____ a _____, per il condominio " _____". In totale, quindi, l'interessato ha lavorato per certo per 39 giorni per conto della ditta RI 1 nel corso dell'anno 2012, su un totale di 63 giorni di attività lucrativa svolta nel Cantone Ticino. Ciò su cantieri diversi ricevuti dalla ricorrente in appalto e non concessi dall'appaltatore a TERZ 1. Egli si è infatti occupato di quattro cantieri, che però l'hanno occupato in media per due-tre settimane consecutive. Oltre a ciò, non va dimenticato che nel periodo alla fine dell'anno 2012, il lavoratore è stato regolarmente assunto e stipendiato dalla ditta ricorrente dal 19 novembre al 21 dicembre 2012 (doc. 6), tanto che dal 19 al 30 novembre egli si è regolarmente notificato per un'attività lucrativa con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero (doc. 20). Quindi, i 12 giorni in cui ha prestato servizio come dipendente dell'insorgente sono andati a sommarsi agli altri durante i quali la persona chiamata in causa ha lavorato nel nostro Cantone a beneficio di un'autorizzazione in tal senso. Nel 2011, un solo grande cantiere ha occupato il lavoratore per conto della ditta ricorrente, ovvero il cantiere " _____" di _____, in cui ha lavorato per 33 giorni dal 18 aprile al 20 maggio (docc. 6a), a fronte di un periodo complessivo di lavoro in Svizzera di 72 giorni (doc. 35). Alla luce di ciò, secondo il Tribunale, anche se, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56), il lavoratore chiamato in causa non dipendeva finanziariamente dalla ditta ricorrente e non svolgeva per quest'ultima un'attività esclusiva rispettivamente regolare e continua (cfr. DTF 119 V 161) deve essere ritenuto un rapporto di dipendenza. In effetti, TERZ 1 ha prestato la sua opera per la RI 1 tre volte nel 2012 (doc. 3) ed una soltanto nel 2011, ma i giorni effettivi di lavoro sono stati 33 su 72 nel 2011 e 51 (39 + 12) su 63 nel 2012. D'altra parte, non va dimenticato che oltre la metà del tempo in cui l'interessato poteva lavorare in Svizzera è stato impiegato in lavori per la ditta ricorrente, ditta con la quale, in passato ed in costanza dei fatti, è sussistito un rapporto di dipendenza, su più cantieri, secondo le disposizioni della ditta ricorrente. Ciò porta a qualificare il lavoratore residente all'estero

come dipendente dell'impresa svizzera ricorrente sia dal lato organizzativo sia dal profilo temporale, ritenuta la frequenza con cui egli forniva le sue prestazioni al datore di lavoro ed i giorni consecutivi di lavoro che prestava sul nostro territorio (STCA 30.2008.51 del 17 giugno 2009). Quanto ai macchinari ed al materiale necessario per eseguire le sue opere, la ditta ricorrente ha più volte affermato che glielo forniva lei stessa in loco (docc. 3 e 6) anche se il lavoratore disponeva comunque di propria attrezzatura (doc. 42), essendo titolare di una ditta individuale all'estero. Ad ogni buon conto per l'attività svolta da TERZ 1 per la RI 1 le attrezzature sono state messe a disposizione dalla ricorrente, questo elemento caratterizza, in uno con la frequenza dell'attività in Svizzera e lo svolgimento del lavoro su numerosi cantieri, un'attività dipendente. L'interessato doveva recarsi presso i clienti della ricorrente, per svolgere la propria attività, e i destinatari finali delle prestazioni effettuate dal lavoratore erano clienti della ditta RI 1, alla quale si rivolgevano direttamente ed alla quale essi pagavano le fatture emesse. Il rischio d'incasso apparteneva pertanto alla società ricorrente. Circa l'esecuzione del mandato, il lavoratore si atteneva alle direttive dell'impresa ricorrente, la quale gli indicava il luogo di lavoro ed il tipo di prestazione da fornire, che poi l'interessato eseguiva. Per eventuali difetti nell'esecuzione dell'opera il committente si rivolgeva all'appaltatore RI 1 che era diretto responsabile nei suoi confronti. TERZ 1 veniva avvertito dalla società insorgente e richiesto d'intervenire personalmente sul posto per sistemare il difetto riscontrato dal committente alla stregua di un collaboratore dipendente e non analogo a quello di un imprenditore nei confronti del committente. TERZ 1 non agiva in nome e per conto proprio, ma per conto dell'impresa ricorrente, la quale, come detto, era l'unica responsabile dell'eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti finali come avvenuto per il cantiere " _____ " di _____ (doc. 19). Elemento apparentemente di segno contrario alla determinazione di un rapporto di dipendenza è la remunerazione che avveniva previa fatturazione "a corpo" e non a ore, ovvero per le sue opere il lavoratore non aveva formalmente un termine da rispettare, bensì aveva unicamente quale scopo e compito di svolgere il lavoro attribuitogli. Molto verosimilmente se fosse subentrato un ritardo nell'esecuzione dell'opera la ditta RI 1 ne sarebbe stata ritenuta responsabile da parte del committente. La retribuzione delle sue prestazioni era in ogni caso concordata in anticipo, ed indipendente dal tempo impiegato (doc. 3). Tuttavia, come emerge dagli atti, TERZ 1 non ha emesso alcuna fattura nei confronti dei clienti della ditta RI 1, ma ha sempre e soltanto chiesto il pagamento delle sue prestazioni alla ditta ricorrente, come emerge del resto dalle fatture prodotte, senza sopportare rischio economico specifico analogo a quello di un imprenditore. TERZ 1 era pertanto estraneo al rapporto committente – prestatore dell'opera e qualora la ditta insorgente non avesse incassato dai clienti quanto di sua spettanza, egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e debitore dell'importo per il lavoro svolto) quest'ultima, trovandosi nella medesima posizione dei lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai diversi (e spesso numerosi) clienti dell'azienda incaricante, ma hanno un unico e solo debitore a cui riferirsi, ossia il datore di lavoro. Inoltre, la natura dell'attività svolta era specifica, trattandosi di stucchi veneziani, lucidatura del gesso e velatura di facciate (doc. 6). Il fatto che l'interessato abbia svolto la sua attività “ su chiamata ” non è elemento a favore di un'attività indipendente al contrario (STCA 30.2008.37 del 12 dicembre 2008). Da anni è in corso un mutamento economico e sociale che si riverbera anche nel mondo del lavoro. Il lavoro su chiamata, e quindi discontinuo, non è sinonimo di attività indipendente, occorre infatti sganciarsi da stereotipi (come consiglia di fare il TF (cfr. DTFA H 117/04 del 17 agosto 2005 c. 4.4) e verificare la natura specifica del rapporto tra le parti in causa,

qui con una sola possibile valenza: un rapporto di dipendenza. È ormai un fatto notorio che diverse aziende, ad esempio nell'ambito del commercio, assumono personale dipendente che viene “ chiamato ” nel corso della giornata a seconda delle necessità di lavoro dettate dal volume della clientela presente nel negozio. Di conseguenza, il fatto che TERZ 1 abbia svolto la sua attività di pittore in maniera irregolare, non è un motivo per qualificarlo quale indipendente (citata STCA 30.2008.51). Infine, vero è che, in passato, dal 2005 al 2008 TERZ 1 è stato alle dipendenze della ditta RI 1 e dal 1° gennaio 2009 il lavoratore straniero è partito per l'estero (docc. 35 e 36), fondando la propria ditta individuale a _____.

Dalla cessazione di questo rapporto di subordinazione sono trascorsi 3-4 anni. Il Tribunale federale, nella sua recente giurisprudenza ritiene normale che, all'avvio di una attività indipendente, l'indipendente abbia un unico grande cliente che costituisce la base degli affari, spesso il precedente datore di lavoro e quindi che fra le parti si mantengano dei contatti che si traducono in collaborazioni di lavoro, dapprima con un'intensità più elevata per poi scemare con la conquista di nuovi clienti (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale, H 149/06 e H 155/06 del 24 gennaio 2008, consid. 7.3). Ora nel caso specifico questa giurisprudenza non può essere ritenuta. TERZ 1 non è attivo sulla piazza elvetica. Egli è da anni partito all'estero ed all'estero ha fondato un'azienda autonoma, non condivide il territorio della RI 1 alla ricerca di clientela. La sua venuta in Svizzera è specifica e dovuta alla chiamata del datore di lavoro. Ora, nel caso di una persona assicurata che, come in concreto, continua (per la sua attività in Svizzera) ad essere attiva in maniera significativa per il precedente datore di lavoro, vanno poste esigenze più severe per poter riconoscerne lo statuto di indipendente. In questa evenienza, infatti, i criteri che depongono in favore di un'attività indipendente devono chiaramente prevalere su quelli che parlano per un'attività lucrativa dipendente (sentenza 9C_614/2008 del 1° luglio 2009, consid. 4.1; sentenza H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 3.2 con riferimenti). Nella fattispecie, come visto, l'interessato ha lavorato per la ditta ricorrente 33 giorni sui 72 in cui è venuto a lavorare nel nostro Cantone nel 2011 e 51 giorni su 63 nel 2012, compresi i 12 in cui è stato direttamente assunto da RI 1. Pertanto, malgrado TERZ 1 potesse gestire la sua attività con una certa libertà, abbia costituito una ditta individuale in _____ (a proposito della qualifica come dipendenti di assicurati titolari di ditte individuali iscritte a registro di commercio, cfr. sentenza H 11/07 del 20 marzo 2008 consid. 4.2 e seguenti, sentenza H 167/04 e 168/04 del 21 luglio 2006, sentenza H 165/04 del 19 settembre 2005, consid. 3.3 e seguenti) ed abbia, apparentemente, lavorato anche per terzi, egli tuttavia, in concreto, non si è assunto un vero e proprio rischio aziendale, ha usato le strutture della RI 1 agli ordini della quale si è conformato pienamente. Il lavoro è stato onorato dalla RI 1 e non dal beneficiario finale delle prestazioni. 2.12. In conclusione, stanti le argomentazioni esposte, secondo questo Tribunale va ritenuto che nei rapporti con la società ricorrente gli elementi a favore di un'attività dipendente, nel caso di specie, siano più numerosi rispetto a quelli a favore di un'attività indipendente. Per cui la qualifica effettuata dalla Cassa per l'attività svolta nel 2011 e nel 2012 in favore della predetta società va confermata. Considerato che TERZ 1 in _____ svolge un'attività autonoma (cfr. doc. E 101), egli deve versare contributi sociali in Svizzera, poiché vi esercita un'attività subordinata. Infatti, per l'art. 14quater lett. a del Regolamento (CE) n. 1408/71 (norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri) la persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta, fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o,

qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3. Per l'art. 14quater lett. b del Regolamento (CE) n. 1408/71, nei casi menzionati nell'allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'art. 14bis punti 2, 3 o 4, qualora eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri (cfr. l'allegato VII (casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri; art. 14quater lett. b) del regolamento) dove al punto 8 vi è l'esempio dell'esercizio di un'attività autonoma in _____ e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, e per la Svizzera l'esercizio di un'attività autonoma in Svizzera e di un'attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il l'Accordo). Alla luce di tutto quanto sopra esposto TERZ 1, in virtù dell'art. 14quater lett. a e b del regolamento (CE) n. 1408/71 e del punto 8 dell'allegato VII, va assoggettato in Svizzera per l'attività salariata svolta a favore della ricorrente dal 2011 al 2012 (STCA 30.2008.51). Copia della sentenza va intimata anche al lavoratore dipendente quale parte cointeressata (STF H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 3.4).

E. 3

Fatti salvi gli articoli 12–16: a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende; c) una persona che riceve indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro; d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro; e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

E. 4

Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.

E. 5

Le persone di cui ai paragrafi 1–4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione." 2.4. Le Direttive sull'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria (DAA) al N. 2016 nella versione valida dal 1.1.2009 (con il 1° aprile 2012 e l'entrata in vigore del regolamento 883/2004 le direttive sono state nuovamente modificate) stabiliscono che l'ALC prevede l'assoggettamento alla legislazione di un solo Stato (art. 13 del Regolamento (CE) n. 1408/71). Per quanto concerne gli indipendenti, i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che lavorano come indipendenti solo in uno Stato dell'UE non sono assicurati all'AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b regolamento (CE) n. 1408/71), a meno che

non abbiano lo statuto di lavoratori distaccati. L'indipendente svizzero o di uno Stato membro dell'UE che lavora solo in Svizzera è assicurato all'AVS/AI/IPG (art. 13 par. 2 lett. b del regolamento (CE) n. 1408/71), a meno di essere distaccato. Di regola i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che esercitano l'attività indipendente in due o più Stati dell'UE o in Svizzera e nell'UE, sono assicurati nel luogo di residenza se una parte dell'attività vi è esercitata. Se non esercitano alcuna attività nel loro Paese di residenza, sono assicurati nel Paese dove esercitano l'attività principale (art. 14bis par. 2 regolamento (CE) n. 1408/71). I cittadini svizzeri o di un Paese membro dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività indipendente in Svizzera e un'attività salariata in uno Stato dell'UE, sono di regola assicurati in entrambi gli Stati (eccezione al principio dell'affiliazione in un solo Stato, N. 2051 dal 1.1.2009). Per il N. 2052 (dal 1.1.2009), i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE che esercitano simultaneamente un'attività salariata in Svizzera e un'attività indipendente in uno Stato dell'UE sono di regola assoggettati in Svizzera per l'insieme dei redditi acquisiti in differenti Stati (vi sono tuttavia numerose eccezioni elencate al N. 2052 dal 1.1.2009). Colui che esercita simultaneamente un'attività sul territorio di due o più Stati deve informare l'organo competente dello Stato di residenza (N. 2054 dal 1.1.2009).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.